



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Roma, 11 gennaio 2019


Circolare n. 3/2019

Alle Società affiliate
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
e, p.c.
Ai Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Adempimenti per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

In allegato si trasmette la nota esplicativa predisposta dallo Studio Commerciale del rag. Simone Marchi, consulente federale in materia fiscale, relativa all'oggetto

L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.


Il Segretario Generale
(dott. Gavino Marcello Tolu)

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

GLI ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Circolare 18/E del 2018

Il regime forfetario Legge 398 / 1991

alla luce delle indicazioni fornite dalla Circolare 18/E 2018 Agenzia delle Entrate

Riferimenti Normativi:

1991 – Viene emanata la Legge 398 - Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

La legge si compone di 4 articoli:

Articolo 1

Soggetti interessati. Opzione per il regime speciale IVA e imposte dirette.

Articolo 2

Regime speciale IVA e imposte dirette.

Articolo 3

Indennità di preparazione e promozione: trattamento ai fini delle imposte sul reddito.

Articolo 4

Diritti alle prestazioni sportive degli atleti. Aliquota IVA

LEGGE 16. 12 1991 N° 398

Si tratta sostanzialmente di una legge di «facile» comprensione finalizzata a semplificare la vita dei dirigenti sportivi. Nei 27 anni di vita della Legge 398 provvedimenti normativi hanno esteso l'ambito di applicazione (art. 90 legge 289/2002) e aumentato il plafond portandolo fino a 400 mila euro. (art. 1, comma 50 Legge di Bilancio 2017).

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

Circolare e risoluzione Agenzia delle Entrate che ha fornito ulteriori chiarimenti.

CIRCOLARE N. 18/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1° agosto 2018

OGGETTO: *Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.*

Circolare 18/e del 1 agosto 2018

Riguardo alla L. 398, la Circolare risponde a 10 specifiche domande:

- 6.1 Mancata comunicazione alla SIAE dell'opzione per il regime di cui alla L. 398
- 6.2 Connessione con gli scopi istituzionali dei proventi soggetti al regime di cui alla L. 398
- 6.3 Contributi erogati da enti pubblici
- 6.4 Tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
- 6.5 Decadenza dalla L. 398 in caso di superamento del limite di proventi commerciali di euro 400.000
- 6.6 Determinazione del reddito imponibile e dell'IVA in caso di decadenza dal regime di cui alla L. 398
- 6.7 Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997 sulla fruibilità del regime fiscale di cui alla L. 398
- 6.8 Effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto per le raccolte pubbliche di fondi
- 6.9 Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche
- 6.10 Applicabilità del regime di cui alla L. 398 alle FSN e alle DSA

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

6.1 Mancata comunicazione alla SIAE dell'opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991

Domanda

Nel caso di mancata comunicazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dell'opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, si può ritenere regolarmente fruito il predetto regime in presenza di comportamento concludente da parte dell'associazione o della società sportiva dilettantistica senza fini di lucro e di regolare comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate in sede di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi?

RISPOSTA

In presenza di "comportamento concludente" degli enti sportivi e di regolare comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione,(Quadro VO) la mancata presentazione della comunicazione alla Siae non comporta la decadenza dal regime agevolativo. La stessa comunicazione, infatti, non ha natura costitutiva. Il documento di prassi precisa, però, che il mancato adempimento informativo è soggetto alla sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro ([articolo 11](#), Dlgs 471/1997).

6.2 Connessione con gli scopi istituzionali dei proventi soggetti al regime di cui alla legge n. 398 del 1991

Domanda

Quali sono i proventi in relazione ai quali trova applicazione il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991?

Si chiede, in particolare, se i servizi relativi all'utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro possano considerarsi rientranti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali dell'ente.

RISPOSTA

L'Agenzia, in primo luogo, ricorda che il regime in esame è limitato alle prestazioni commerciali connesse alle "attività istituzionali" svolte dalle associazioni e dalle società, con la conseguenza che l'attività commerciale autonoma e distinta rispetto a quella istituzionale eventualmente svolta non può beneficiare della disciplina di favore.

Pertanto, sottolinea l'Agenzia, la connessione con gli scopi istituzionali rappresenta condizione anche per l'applicazione:

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

- ❑ della regola della "*decommercializzazione*", ai fini Ires, delle attività rese, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e delle altre categorie di soggetti individuate dall'[articolo 148](#), comma 3, Tuir
- ❑ del regime forfettario Iva previsto dall'articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972, al quale possono accedere gli enti che hanno optato per il regime delle legge 398/1991 e che si applica, appunto, ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "*connesse agli scopi istituzionali*" ([articolo 9](#), comma 1, Dpr 544/1999).
- ❑ L'agevolazione non si applica a tutti i proventi commerciali ma solo a quelli connessi agli scopi istituzionali (art. 9, comma 1, DPR 544/1999);
- ❑ Se l'attività commerciale è autonoma (non è connessa) va gestita con i criteri ordinari sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sui redditi.

Questa indicazione compare già nel 2015 nella Guida pubblicata dalla DRE Piemonte dal Titolo: Associazioni Sportive Dilettantistiche: Come fare per non sbagliare.



Cosa si intende per attività commerciali connesse agli scopi istituzionali?

Si tratta delle attività strutturalmente funzionali alle manifestazioni sportive e rese in concomitanza con le medesime, quali, ad esempio, vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari, sponsorizzazioni correlate all'evento specifico, cene sociali, lotterie.

Quali sono le semplificazioni ai fini Iva?

Per applicare il regime forfetario, nell'ambito delle operazioni rilevanti ai fini Iva, occorre distinguere tra le operazioni direttamente connesse e quelle non direttamente connesse agli scopi istituzionali (le attività istituzionali sono in ogni caso *non imponibili*).

Schema n. 3.4



Attività connesse agli scopi istituzionali

- Sono quelle che costituiscono il «naturale completamento degli scopi specifici che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro;
- NON rientrano le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell'ente sportivo dilettantistico come riconosciuti dalle FSN/EPS/DSA;
- NON rientrano quelle attività che, per modalità di organizzazione e/o per l'impiego di strutture e mezzi organizzati ai fini di acquisire clientela estranea all'abito associativo ledono la libera concorrenza degli operatori commerciali (salvacondotto per SSD ai fini IVA)
- Attività sportiva dilettantistica **nelle discipline riconosciute dal CONI** se svolte in favore di non soci/tesserati;
- Somministrazioni di alimenti e bevande se effettuata nel contesto dell'attività sportiva;
- Vendita materiali sportivi e gadget se effettuata nel contesto dell'attività sportiva;
- Cene sociali;

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

- Sponsorizzazione;
- Servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti etc se finalizzati alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell'organismo affiliante (FSN-EPS-APS)
- Se svolte Vs soci e/o tesserati possono beneficiare della de-commercializzazione ex art. 148 Tuir e art. 4, c. 4, DPR633/1972
- Se svolte nei confronti di non soci/tesserati assumono natura commerciale e possono essere gestite in regime di L. 398/1991


**Attività connesse agli scopi istituzionali per ricovero animali (cavalli)
e custodia attrezzature (es. barche nei Circoli Nautici)**


- Possono essere de-commercializzate se siano connaturate ed essenziali all'attività principale dell'ente;
- No se la custodia si risolve in un mero espediente per ottenere tali prestazioni a condizioni più vantaggiose;
- necessità di "verificare anche che le attrezzature e i beni custoditi nonché gli animali ricoverati **siano identificati come idonei alla pratica sportiva dilettantistica in base ai parametri definiti dalla FSN e dalla DSA** cui il sodalizio è affiliato
- Negli sport equestri i cavalli sono regolarmente tesserati alla FISE
- In altri sport (vela) sono le FSN a fissare i criteri specifici che consentono l'identificazione univoca del bene rientrando tra le attività istituzionali del sodalizio sportivo

Attività NON connesse agli scopi istituzionali

- Attività sportiva dilettantistica **nelle discipline NON riconosciute dal CONI**
- Somministrazioni di alimenti e bevande se NON effettuata nel contesto dell'attività sportiva e/o in locali separati dal campo di gioco e/o per fini di concorrenzialità nel mercato
- Vendita materiali sportivi e gadget se NON effettuata nel contesto dell'attività sportiva e/o per fini di concorrenzialità nel mercato
- Servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti etc se NON finalizzati alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell'organismo affiliante (FSN-EPS-APS)
- Sauna, bagno turco, idromassaggio;

Gestione delle attività commerciali - prima della circolare

Attività istituzionali e De-commercializzate		<ul style="list-style-type: none">▪ Non rilevanti ai fini fiscali▪ Nessun adempimento tributario▪ Solo EAS
---	---	--

Attività commerciali		L. 398/1991
-----------------------------	---	-------------

IRES

- Imponibile pari al 3% dei proventi commerciali

IVA

- 50% sulle fatture emesse, incluse le fatture di pubblicità e di sponsorizzazione (art. 29 Decreto semplificazioni);
- 50% sui corrispettivi incassati (bar, ristorante, vendita di beni, prestazioni a non associati etc.);
- 33% sulle fatture emesse per cessione diritti televisivi o trasmissione radiofonica.

SEMPLIFICAZIONI

- Esonero dagli obblighi di fatturazione tranne che per le prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione e per le cessioni dei diritti televisivi;
- Emissione di fattura solo se richiesta dal cliente;
- Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale) diversi da quelli delle manifestazioni sportive;
- Emissione di titoli di accesso per attività di intrattenimento e spettacolo con esonero da misuratori fiscali;
- Esonero dall'obbligo di dichiarazione IVA e dalla comunicazione annuale IVA;

Gestione delle attività commerciali – dopo la circolare

Attività istituzionali e De-commercializzate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non rilevanti ai fini fiscali ▪ Nessun adempimento tributario ▪ Solo EAS
---	--

Attività commerciali	L. 398/1991
-----------------------------	-------------

Connesse



Legge 398 /1991

NON connesse



Regime Ordinario

Attività istituzionali e De-commercializzate		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nessun adempimento fiscale ▪ Solo bilancio
---	--	---

Attività commerciali connesse		<ul style="list-style-type: none"> ▪ L. 398/91 ▪ Regime forfettario ▪ No dichiarazione IVA
--------------------------------------	--	---

Attività commerciali NON connesse		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regime Ordinario ▪ Contabilità ▪ Certificazione Corrispettivi ▪ Dichiarazione IVA
--	--	--

Problematiche operative

Tre contabilità

- Istituzionale / decommercializzata
- Commerciale connessa in regime forfetario Legge 398
- Commerciale non connessa in regime ordinario

Due modalità di determinazione delle imposte

1. Commerciale connessa Legge 398

- Reddito 3% dei Ricavi
- Iva detrazione forfetaria 50% o 1/3 (cessioni diritti radio televisivi)

2. Commerciale non connessa in regime ordinario

- Reddito differenza Ricavi – Costi
- Iva da Iva (iva sulle fatture emesse - Iva detraibile sugli acquisti)
- Dichiarazione Iva

Diversi quadri da compilare nelle dichiarazioni Redditi ed IRAP

Due registri Iva

- Registro DM 11/02/97 iva minori
- Registri Iva ordinari

Altre Problematiche operative

- Ripartizione dei costi promiscui
- Imputazione dell'Iva promiscua (pro rata fisico e pro rata matematico)

Valutazioni per la gestione delle attività commerciali

- Valutare se «scorporare» le attività commerciali non connesse dandole in gestione a società commerciali
- L. 398/1991 è valida su opzione: valutare se, in presenza di attività non connesse significative non valga la pena di gestire tutto in regime ordinario
- Valutare se, in presenza di condizioni per gestire anche le attività sportive in regime commerciale esente da IVA (corsi riconosciuti dalle FSN – es. scuola nuoto federale e/o scuola tennis federale), non sia opportuno gestire TUTTO in regime ordinario
- La legge 398 non può più essere considerato il regime fiscale da adottare automaticamente in sede di apertura della partita Iva ma devono essere fatte valutazioni comparative

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

6.3 Contributi erogati da enti pubblici

Domanda

Un ente pubblico, proprietario di un impianto concesso in gestione ad una associazione sportiva dilettantistica, eroga anche contributi a favore dell'associazione per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'associazione stessa. Tali contributi, ai sensi dell'articolo 143 comma 3, lettera b), del TUIR, non sono soggetti ad IRES.

Nel caso in cui tali contributi siano soggetti ad IVA, gli stessi rilevano nel computo del plafond di proventi commerciali ai fini dell'applicazione del regime di favore di cui alla legge 398 del 1991?

RISPOSTA

in via generale, devono essere esclusi dal calcolo del plafond per l'accesso al regime fiscale L. 398 tutti i proventi che non concorrono, per espressa previsione normativa, alla formazione del reddito imponibile.

Tale principio vale, pertanto, anche per i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche all'ASD, per i quali trovi applicazione l'art. 143 TUIR sia nell'ipotesi che tali contributi siano a fondo perduto sia nell'ipotesi in cui gli stessi contributi abbiano natura di corrispettivi.

Tali contributi, pertanto, non rientrano nel calcolo del plafond di 400.000 euro.

I contributi esclusi da IRES ma soggetti ad IVA:

- non concorrenza ai fini del plafond di 400.000 euro.
- IVA dovuta secondo il regime forfettario previsto dalla stessa legge n. 398/1991

ATTENZIONE per le SSD non si applica l'art. 143 del Tuir quindi i contributi erogati rientreranno nel calcolo del plafond di 400.000 euro.

6.4 Tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Domanda

E' frequente il caso di quote di iscrizione a corsi o di quote di affiliazione all'ente incassate dall'associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro in contanti (trattandosi di somme esigue).

Il totale di tali somme, successivamente versato dalla stessa associazione o società sportiva dilettantistica sul proprio conto corrente, potrebbe risultare pari o superiore al limite di 1.000,00 euro previsto in tema di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti dall'articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999.

In tal caso, quali modalità di documentazione e contabilizzazione deve seguire l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro al fine rispettare il predetto obbligo di tracciabilità?

RISPOSTA

L'associazione o società sportiva dilettantistica, al fine di rispettare l'obbligo di tracciabilità, deve adottare le seguenti modalità di documentazione e contabilizzazione:

- per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l'ente deve rilasciare un'apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata dall'ente stesso.
- annotare in via analitica su un apposito registro le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l'importo incassato o pagato;
- dare evidenza di dette quota di iscrizione ai corsi in sede di redazione del rendiconto economico finanziario (se ASD) o nel bilancio di esercizio (se SSD).

Tale procedura consente ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali e soddisfa le esigenze informative degli associati e dei terzi in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell'ente stesso.

6.5 Decadenza dal regime di cui alla legge n. 398 del 1991 in caso di superamento del limite di proventi commerciali di 400.000 euro

Domanda

In caso di superamento del limite dei proventi commerciali di 400.000 euro si decade dal regime di cui alla legge n. 398 del 1991 dal mese successivo a quello in cui sono cessati i requisiti per la fruibilità dello stesso, mentre resta fermo che tale regime trova applicazione dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento.

Nel caso in cui il limite sia superato nell'ultimo mese del periodo d'imposta, il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 trova applicazione per l'intero periodo d'imposta in cui è avvenuto il superamento?

RISPOSTA

Nel caso prospettato il regime agevolativo previsto dalla legge n. 398 del 1991 si applica per tutto il periodo d'imposta in cui è avvenuto il superamento del limite dei proventi commerciali di 400.000 euro.

Con riferimento, invece, all'intero periodo d'imposta successivo, l'ente dovrà applicare, ai fini IRES e IVA, le regole generali, sia con riguardo alla determinazione dell'imposta sia ai fini degli adempimenti fiscali

Ad esempio, qualora un ente, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare,

- superato il limite dei 400.000 euro nel mese di dicembre dell'anno "n", regime legge 398 per l'intero anno "n"
- regime ordinario per il successivo anno "n+1".

6.6 Determinazione del reddito imponibile e dell'IVA in caso di decadenza dal regime di cui alla legge n. 398 del 1991

Domanda

In caso di decadenza dal regime di cui alla legge n. 398 del 1991, riscontrata in sede di controllo fiscale, è possibile il riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti al fine della ricostruzione della base imponibile IRES nonché della detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi?

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

Risposta

E' possibile "*procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti*" ai fini della ricostruzione della base imponibile Ires purché la sportiva sia in grado di fornire all'amministrazione finanziaria i relativi riscontri contabili quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito.

Analogamente sarà possibile riconoscere il diritto alla detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti anche nell'ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura di acquisto sempre che si sia in grado di dimostrare la presenza dei requisiti sostanziali.

6.7 Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997 sulla fruibilità del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.

Domanda

Il mancato rispetto dell'obbligo contabile di annotare i proventi nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997 comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991?

Risposta

L'articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 non prevede la decadenza dalla Legge 398 in caso di mancata tenuta del modello di cui al DM 11 febbraio 1997.

Pertanto, qualora ente sportivo, pur non avendo provveduto ad annotare i corrispettivi in tale modello, in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti, potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che sia in grado di fornire all'Amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'IVA.

6.8 Effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto per le raccolte pubbliche di fondi.

Domanda

La mancata redazione dell'apposito rendiconto previsto per i proventi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 comporta, per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, la disapplicazione della previsione di esclusione dall'IRES per i medesimi proventi?

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

Risposta

La mancata redazione del rendiconto non implica automaticamente l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dalla base imponibile Ires dei proventi in esame, realizzati e non formalmente rendicontati

Tuttavia, affinché la disposizione di favore possa in concreto essere legittimamente applicata, è necessario che, in sede di controllo, l'associazione (o la società) sia in grado di fornire gli "*idonei riscontri*" documentali attraverso i quali dimostrare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

L'adempimento in esame può considerarsi soddisfatto anche se i dati da riportare nel rendiconto (entrate e spese relative alle raccolte fondi) sono comunque desumibili dalla contabilità generale dell'ente (fermo restando l'obbligo di redazione e conservazione della relazione illustrativa).

In ogni caso, gli enti che non hanno predisposto il rendiconto sono assoggettati alla sanzione amministrativa da 1.000 a 8mila euro (art. 9, comma 1, Dlgs 471/1997).

Invece, nel caso in cui l'associazione e la società, non solo non hanno redatto il rendiconto, ma non sono in grado, in sede di controllo, di fornire gli "*idonei riscontri*" documentali, i proventi devono essere assoggettati a tassazione (al pari di quelli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali) con l'applicazione del coefficiente di redditività del 3% e concorrono alla determinazione del plafond dei 400 mila euro

6.9 Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche.

Domanda

Quali modalità di certificazione devono adottare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro in relazione ai corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche?

Risposta

- per le **manifestazioni sportive**, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (sia quelle che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, sia quelle che non hanno esercitato tale opzione) possono certificare i corrispettivi per assistere mediante l'utilizzo di titoli d'ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE) di cui all'articolo 17 del DPR n. 640 del 1972.

Questo sistema di certificazione si pone come modalità alternativa rispetto a quella ordinaria mediante l'emissione di titoli di accesso con gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (ex DPR 69/2002);

- per le altre attività spettacolistiche, diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche, anche se organizzate da società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, è necessario certificare i corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

6.10 Applicabilità del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, quali associazioni senza fini di lucro, possono tuttora optare per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991.

Viene previsto che dal momento in cui entrerà pienamente in vigore il titolo decimo del **codice del terzo settore** (comportante l'abrogazione della **L. 398/1991** per tutti i soggetti che non siano associazioni o società sportive dilettantistiche) **anche le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva non potranno più applicare la L. 398/1991.**

Altri contenuti della Circolare Agenzia delle Entrate 18e

CUSTODIA ATTREZZATURE ED ANIMALI

La circolare chiarisce quando detti servizi possono essere considerati svolti in diretta attuazione degli scopi istituzionali ex comma 3 art. 148 TUIR :

- siano connaturate ed essenziali all'attività principale svolta da tali enti.
- Non devono andare "al di là di quanto necessario e funzionale per consentire all'associato o al tesserato l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica", nell'ambito della disciplina di riferimento.
- Non devono rappresentare operazioni elusive per ottenere tali prestazioni a condizioni più vantaggiose in ragione del regime fiscale di agevolato riservato alle ASD ed alle SSD
- Le attrezzature o gli animali "siano identificati come idonei alla pratica sportiva dilettantistica dalla relativa Federazione Sportiva Nazionale cui l'associazione o società sportiva dilettantistica è affiliata"
- Vi sia "effettivo utilizzo dell'attrezzatura, dell'attrezzatura o dell'animale nella pratica sportiva dilettantistica";
- A tale scopo è indispensabile che nei regolamenti tecnici della Federazione Sportiva di riferimento, sia espressamente previsto l'utilizzo dell'attrezzatura o dell'animale per l'esercizio della disciplina sportiva.

Utilizzo di strumenti di promozione pubblicitaria

- Non rappresentano, di per se, strumenti che, singolarmente considerati, qualificano l'attività come commerciale
- Cartellonistica stradale;
- Pubblicità su radio o strumenti internet;
- Scontistica
- Etc
-

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

Contributi erogati da enti pubblici

Domanda

Un ente pubblico, proprietario di un impianto concesso in gestione ad una associazione sportiva dilettantistica, eroga anche contributi a favore dell'associazione per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'associazione stessa. Tali contributi, ai sensi dell'articolo 143 comma 3, lettera b), del TUIR, non sono soggetti ad IRES.

Nel caso in cui tali contributi siano soggetti ad IVA, gli stessi rilevano nel computo del plafond di proventi commerciali ai fini dell'applicazione del regime di favore di cui alla legge 398 del 1991?

Risposta

L'articolo 143, comma 3, lettera b), del TUIR prevede che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito i contributi **corrisposti da pubbliche amministrazioni agli enti non commerciali per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.**

Circa la natura dei contributi agevolati si fa presente che la norma, facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività **aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi.**

Rientrano, pertanto, nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi.

Per quanto concerne la questione se rientrino o meno nel calcolo del plafond di 400.000 euro i contributi percepiti dall'associazione sportiva dilettantistica, per i quali trovi applicazione l'articolo 143, comma 3, lettera b) del TUIR, si chiarisce quanto segue.

In base a quanto esposto nel precedente paragrafo 3.7, in via generale, devono essere esclusi dal calcolo del plafond per l'accesso al regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 tutti i proventi che non concorrono, per espressa previsione normativa, alla formazione del reddito.

Si precisa che l'articolo 143 del TUIR non può in ogni caso applicarsi alle società sportive dilettantistiche atteso che le stesse, in quanto **costituite nella forma di società di capitali**, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale [sono riconducibili nell'ambito dell'art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR] **e sono escluse, pertanto, in via di principio – salvo quanto detto in precedenza in relazione all'articolo 148, comma 3, del TUIR – dall'ambito applicativo delle disposizioni relative agli enti non commerciali.**

Rag. Simone Marchi

**ADEMPIMENTI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI
ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
(Riferimenti Normativi - Ex art.148 TUIR; art. 73TUIR; art. 90 Legge 289/2002)**

Premessa

Le associazioni sportive dilettantistiche rientrano, sotto il profilo fiscale, tra gli enti non commerciali di tipo associativo, ossia gli enti diversi dalla società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. “Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato”. Caratteristica degli “enti non commerciali” è che non tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente e quindi come tali soggette ad imposta. Le associazioni sportive dilettantistiche, possono essere, inoltre, considerate sotto il profilo fiscale associazioni privilegiate poiché oltre a godere delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali, possono usufruire, delle ulteriori norme di favore previste dall'art.90 legge289/2002 a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Per assumere la veste di associazione sportiva dilettantistica e godere in tal modo delle agevolazioni fiscali è necessario essere in possesso di alcuni requisiti:

1. **essere iscritto nel Registro CONI**
2. **aver presentato il modello EAS**
3. **avere uno statuto conforme a quanto previsto dalla normativa fiscale**

Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Senza Fini di Lucro – Requisiti

I requisiti necessari per l'appartenenza alle due tipologie di enti in esame sono individuati dall'art. 90, Legge n. 289/2002. In particolare, in base al comma 17 del citato art. 90 le associazioni / società sportive dilettantistiche senza fini di lucro:

- devono indicare nella denominazione sociale la **finalità sportiva** e la ragione / denominazione sociale **dilettantistica**;
- possono assumere una delle seguenti forme:
 - a. associazione sportiva priva di personalità giuridica ex artt. 36 e seg., C.c.;
 - b. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ex DPR n. 361/2000;
 - c. società sportiva di capitali / cooperativa costituita secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione di quelle che prevedono finalità di lucro.

Il comma 18 del citato art. 90 dispone che le associazioni / società sportive dilettantistiche senza fini di lucro si **costituiscono con atto scritto** nel quale deve essere indicato, tra l'altro, la **sede legale** e che nello statuto devono essere espressamente previsti:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali / cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione / società.

Il riconoscimento del CONI

Il riconoscimento delle associazioni / società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in possesso dei requisiti previsti, presuppone l'iscrizione del Registro tenuto dal CONI (unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dagli enti in esame) che ha, tra gli altri, il compito di trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati necessari per verificare i presupposti per l'ammissione ai benefici di carattere fiscale.

Come evidenziato dall'Agenzia nella Circolare n. 18/E del 01 agosto 2018, la previsione di inserire nel predetto Registro, **a partire dal 2019**, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni / società sportive dilettantistiche assolve, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti".

Costituzione

Le Società e associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:

Ass. Sportive <u>Senza</u> personalità giuridica	<ul style="list-style-type: none">• Costituzione tramite scrittura privata;• Registrazione dell'atto costitutivo e statuto all'agenzia delle Entrate;• Richiesta Codice Fiscale presso la locale l'Agenzia delle Entrate;• Pagamento Imposta di registro euro 200,00 tramite Mod. F23.
Ass. sportiva <u>con</u> personalità giuridica	<ul style="list-style-type: none">• Costituzione per atto pubblico (davanti a un notaio);• Richiesta Codice Fiscale presso la locale l'Agenzia delle Entrate;• iscrizione nel registro delle persone giuridiche (regione o prefettura).
Società di capitali o cooperativa	<ul style="list-style-type: none">• Costituzione per atto pubblico;• Richiesta Codice Fiscale e partita Iva presso la locale l'Agenzia delle Entrate;• Iscrizione Camera di Commercio.

Costituzione Associazioni Sportive Dilettantistiche

Redazione dell'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIATIVO" in tre copie originali di cui due copie occorrenti per la registrazione all'Agenzia delle Entrate, e una copia occorrente per la richiesta del Codice Fiscale.

Codice Fiscale:

Prima di poter registrare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre richiedere il Codice Fiscale dell'Associazione neo costituita. La richiesta va fatta compilando l'apposito modello AA5/6 (da richiedere all'Agenzia o scaricandolo dal sito www.agenziaentrate.it) ed allegando una copia originale dell'Atto Costitutivo e statuto. Il modello deve essere firmato dal Presidente allegando anche una fotocopia del suo documento d'identità. Se la richiesta del codice fiscale viene fatta da persona diversa dal Presidente bisogna compilare anche la delega presente nel modello, farla sottoscrivere dal Presidente ed allegare anche una copia del documento d'identità del Delegato.

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

Inoltre sul modello AA5/6 per la richiesta del codice fiscale, si rende necessario individuare il codice Ateco che, nel caso dell'associazioni sportive dilettantistiche, potrebbe essere diverso a seconda dell'attività effettivamente svolta.

Si espongono alcuni esempi dei codici ATECO riguardanti le attività sportive:

- 85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi
- 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi non classificati altrove (nca).
- 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.12.00 – Attività di club sportivi
- 93.19.10 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- 93.19.99 – Altre attività sportive nca

Termini Registrazione:

Ottenuto il Codice Fiscale dell'Associazione, si può procedere alla registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto che deve essere effettuata entro **20 giorni dalla data di costituzione**.

Spese di Bollo:

Sino al **31 dicembre 2018**, su due copie dell'Atto Costitutivo e Statuto si doveva applicare **1 marca da bollo da 16,00 euro** ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe. (sia per l'atto costitutivo che statuto, le marche da bollo da applicare andavano considerate separatamente tenuto conto delle 2 copie da registrare di cui una copia rimaneva all'Agenzia delle Entrate e l'altra veniva riconsegnata all'associazione da tenere agli atti).

Dal 01 Gennaio 2019, per effetto della manovra finanziaria 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145 - Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Serie generale) e precisamente al comma 646, è stata estesa anche alle associazioni / società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI, l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'art. 27-bis, Tabella B, DPR n. 642/72 per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.

Ufficio Agenzie Entrate di competenza e registrazione:

La registrazione dell'Atto costitutivo e statuto può essere fatto presso qualsiasi sportello dell'Agenzia delle Entrate presentando:

- due copie in originale dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- fotocopia documento identità del Presidente e, se per la registrazione viene incaricata altra persona diversa dal Presidente, occorre allegare anche una fotocopia del documento d'identità del delegato;

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

- ricevuta in originale del versamento di € 200,00 cod. tributo 109T effettuato con il mod. F23 indicando **il codice ufficio dell’Agenzia dell’entrate** dove si registra l’atto;
- mod. 69 dell’Agenzia delle Entrate occorrente per la registrazione.

N.B. Dovendo presentare gli originali del mod. F23 e del mod. 69 si consiglia di fare una fotocopia da tenere agli atti nella sede dell’Associazione.

Adempimenti successivi

Entro 60 giorni dalla data di costituzione deve essere presentato il modello "Eas" (comunicazione costituzione degli Enti Associativi). Il modello deve essere inviato, in via telematica direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline (se in possesso dei codici di accesso), oppure tramite intermediari abilitati a Entratel. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano alcuni dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Infine, nel caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del DI n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione "Perdita dei requisiti".

Qualora non sia stato presentato il modello EAS, non sarà possibile fruire dei benefici fiscali. E’ possibile rimediare, comunque, trasmettendo il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro (con modello F24, codice tributo "8114"). In questo caso, non è possibile effettuare la compensazione ma è necessario versare direttamente l’importo. La mancata presentazione del modello EAS comporta l’esclusione dal regime agevolativo a favore degli enti associativi.

Libri sociali

Un volta ritirata la copia registrata dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, l’Associazione è regolarmente costituita e può cominciare ad operare nel rispetto degli articoli dello statuto e del codice civile. Riguardo la tenuta dei libri sociali, pur non essendo obbligatori, si raccomanda che gli stessi siano sempre aggiornati e trascritti tempestivamente nelle rispettive riunioni anche al fine di evitare eventuali discussioni tra i Consiglieri o i Soci in merito alle decisioni prese. Le figure presenti all’interno di una ASD sono, solitamente: gli associati, l’assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo. Le cariche sono elettive. I libri sociali possono essere tenuti con vari criteri, secondo le proprie esigenze e capacità su libri rilegati, su fogli di computer, su rubriche o schedari e senza obbligo di vidimazione.

Essi sono:

- libro dei soci (ove vanno annotati i nominativi dei soci con dati anagrafici degli associati con data di ammissione, dimissione e/o estromissione);
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;

- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro prima nota cassa-banca (eventualmente anche libro giornale contabilità – non obbligatorio).

Pur senza una precisa formalità di tenuta, è importante che il rendiconto delle entrate ed uscite dell'associazione sia sempre aggiornato e tenuto sempre in modo chiaro e corretto (sia per gli esaminatori che per i soci). E' inoltre molto importante tenere presente che seppure l'Associazione non abbia scopo di lucro ed i soci o Consiglieri prestino la loro opera gratuitamente, in caso di controllo da parte di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ecc., le irregolarità commesse, sono passibili di sanzioni sia civili, finanziarie e penali a secondo della loro gravità. I contributi che si richiedono o ricevono devono essere destinati a finanziare le attività istituzionali e per gli stessi è obbligatorio rilasciare apposita ricevuta, riportando la descrizione dell'importo ricevuto e la finalizzazione degli stessi ad esempio: "contributo ricevuto per la realizzazione dell'evento.....ecc....";

Le spese che si effettuano, devono essere tutte giustificate da fatture, ricevute e qualsiasi altro documento fiscale comprovante la spesa sostenuta.

La vita associativa

Una ASD viene gestita secondo le regole organizzative di una normale associazione. La vita associativa dell'ASD deve essere regolata, infatti, da principi di democraticità, trasparenza e assenza di scopo di lucro. La loro osservanza è necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali.

Gli Associati

Sono tutti coloro che iscrivendosi, dichiarano di voler partecipare alla vita associativa, di aderire alle regole contenute nello Statuto e ai principi etici indicati, di condividere le finalità, le attività, ed il metodo dell'associazione. Gli associati partecipano direttamente alla vita associativa intervenendo all'assemblea, votando direttamente (se maggiorenni) per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Se l'ASD decide di individuare, all'interno dello Statuto, diversi tipi di soci (ad esempio, soci fondatori, soci onorari, soci sostenitori), tutti i soci devono comunque esercitare i medesimi diritti (tra tutti, il diritto di voto in assemblea).

Adempimenti contabili delle ASD

Gli obblighi contabili si differenziano a seconda che l'ASD svolga la sola attività istituzionale o anche attività commerciale.

Se le ASD svolgono solamente attività istituzionali:

- a. seguono gli adempimenti contabili previsti nello Statuto (redigere un rendiconto economico-finanziario e rilevare tutte le entrate e le uscite);
- b. non hanno obbligo di vidimazione dei libri contabili;
- c. non hanno obbligo fiscale di tenere i libri contabili e i registri Iva;
- d. non hanno obbligo fiscale di emissione di scontrini e/o ricevute fiscali, né di presentare la dichiarazione Iva.

Se le ASD svolgono anche attività commerciale,

- a. hanno l'obbligo di contabilità separata per l'attività commerciale;
- b. devono tenere le scritture contabili obbligatorie.

Per le ASD che optano per il regime contabile di cui alla legge 398/1991, sono previsti adempimenti contabili semplificati.

Il rendiconto

È il documento contabile-economico-finanziario dal quale deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ASD. Non si tratta di un vero e proprio bilancio, ma di una sua versione semplificata, che prende in considerazione solamente i valori "in dare e avere". La sua chiusura non genererà un utile o una perdita, come succede in una azienda, ma indicherà soltanto una voce positiva o negativa, da riportare nell'anno successivo. Nel rendiconto potranno essere riportate quote associative, beni, contributi, lasciti ricevuti, donazioni, sponsorizzazioni, oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche (costi del personale, spese varie), ecc..

Il rendiconto viene predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Conservazione scritture contabili

- a. Ai fini civilistici, le scritture contabili con i relativi giustificativi, sia in entrata e sia in uscita, (fatture, lettere, documenti contabili, ecc.) devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

- b. Ai fini fiscali, i documenti contabili e fiscali vanno conservati fino a quando non siano decaduti i termini prescritti dalla legge per effettuare i controlli ovvero fino alla conclusione degli eventuali contenziosi instaurati.

Scioglimento

Un'associazione può essere sciolta e chiusa per varie cause, ad esempio, la perdita del patrimonio, prolungata inattività o quando è diventato impossibile raggiungere lo scopo associativo. Per sciogliere un'associazione e deliberare la devoluzione del patrimonio è necessario indire un'Assemblea dei soci straordinaria e lo scioglimento dovrà essere approvato da almeno i tre quarti dei soci iscritti nel relativo libro soci. Il patrimonio dell'Ente dovrà essere devoluto a fini sportivi. Potrà essere nominato un liquidatore scelto anche tra i non associati. Il procedimento di scioglimento potrà risultare da un verbale di Assemblea degli associati, sottoscritto dai membri del Consiglio Direttivo e da tutti gli associati presenti all'Assemblea. Occorre poi la redazione del rendiconto, documento che dovrà evidenziare l'eventuale patrimonio da devolvere. Dopo questi adempimenti, i rappresentanti dell'associazione dovranno chiudere il codice fiscale e l'eventuale partita Iva.

Regime Fiscale Agevolato Ex legge 398/91

Come è noto, le associazioni/società sportive dilettantistiche senza fini di lucro possono optare per il **regime fiscale agevolato, di cui alla ex-legge 398/91**, che prevede la **determinazione forfetaria** del reddito e dell'IVA, nonché specifiche disposizioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

- a. Per le **società sportive dilettantistiche**, considerato che tutti i redditi da qualsiasi fonte provengano, costituiscono redditi d'impresa, il coefficiente del 3% va applicato a tutti i proventi/componenti positivi che concorrono a formare il reddito ex art. 81, TUIR (ad esclusione delle plusvalenze patrimoniali).
- b. Per le **associazioni sportive dilettantistiche**, in possesso della qualifica di enti non commerciali, il reddito complessivo, come previsto dall'art. 143, comma 1 del TUIR, è costituito dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d'impresa (determinato forfetariamente) e diversi.

1. Regime IVA

Come disposto dall'art. 9, comma 1, DPR n. 544/99 sono applicabili le disposizioni dell'art. 74, comma 6, DPR n. 633/72 e pertanto l'IVA a credito è forfetizzata nella misura del 50% dell'IVA a debito. In presenza

di cessioni / concessioni di diritti di ripresa e di trasmissione radiofonica la predetta detrazione risulta pari ad 1/3 della relativa IVA a debito.

2. Esercizio dell'opzione

L'opzione per il regime in esame è riconosciuta alle associazioni / società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi commerciali per un importo non superiore a € 400.000 (€ 250.000, fino al 2016). A tal fine, anche in caso di mancata opzione per il regime anzidetto, rileva comunque il comportamento concludente ex art. 1, DPR n. 442/97 come chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 01 agosto 2018 e l'omessa comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolato in esame rimanendo tuttavia la sanzione da € 250 a € 2.000 di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 471/97.

L'opzione va comunicata:

- alla competente SIAE prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende fruire del regime in esame, con effetto dall'inizio dell'anno;
- all'Agenzia delle Entrate, barrando l'apposita casella 1 rigo VO30 del mod. IVA da "allegare" al mod. REDDITI a seguito dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

L'opzione ha effetto fino a revoca ed è vincolante per un quinquennio.

1. Decadenza

La cessazione del regime in esame si verifica **in caso di superamento**, nel corso del periodo d'imposta, del predetto limite di € 400.000, con effetto dal mese successivo a quello in cui lo stesso è superato.

Di conseguenza da tale momento (mese successivo a quello di superamento del limite) sia l'IVA che il reddito sono determinati con le ordinarie modalità.

A tal fine sono individuati 2 distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:

- il primo, dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese di superamento del limite, per il quale il reddito e l'IVA sono applicati sulla base del regime forfetario della Legge n. 398/91;
- il secondo, dal mese successivo all'avvenuto superamento fino alla fine del periodo d'imposta, per il quale trova applicazione il regime ordinario sia con riferimento alla determinazione dell'imposta che ai fini degli adempimenti fiscali.

2. Esoneri e adempimenti

Le associazioni / società sportive dilettantistiche senza fini di lucro sono esonerate dai seguenti obblighi:

- tenuta delle scritture contabili di cui agli artt. 14 e seg., DPR n. 600/73;

- di cui al Titolo II, DPR n. 633/72 (in particolare, dall'obbligo di fatturazione, ad eccezione delle prestazioni di sponsorizzazione / cessioni o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e delle prestazioni pubblicitarie, e di registrazione);
- rilascio dello scontrino / ricevuta fiscale;
- presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Sono previsti i seguenti adempimenti:

- conservazione / numerazione progressiva delle fatture d'acquisto;
- annotazione, anche con un'unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, dei corrispettivi / proventi commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11.2.97, opportunamente integrato;
- versamento trimestrale dell'IVA tramite il mod. F24;
- annotazione distinta nel predetto modello dei proventi che non costituiscono reddito, delle plusvalenze patrimoniali, nonché delle operazioni intraUE.

Inoltre, come disposto dall'art. 25, comma 5, Legge n. 133/99, i pagamenti a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime in esame e i pagamenti da queste effettuati, di importo pari o superiore a € 1.000, devono essere eseguiti tramite c/c bancario / postale alle stesse intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

In caso di violazione del predetto obbligo di tracciabilità è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (ciò non comporta la decadenza del regime in esame).

Aggiornamenti normativi

a. Regolamento UE 2016/679

Come è noto, il GDPR (Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679), obbligatorio in tutti i suoi elementi, è diventato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018. Il trattamento sanzionatorio, in caso di mancato adeguamento alla normativa richiamata, varia a seconda del trasgressore (se si tratta di persona fisica o persona giuridica) e può arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di euro o del **4% del fatturato totale annuo**. Pertanto l'adeguamento strutturale alla disciplina sostanziale contenuta nel citato regolamento Europeo - che introduce il principio dell'accountability, ovvero del c.d. principio di responsabilizzazione, ha attribuito, quindi, direttamente al

titolare del trattamento il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali.

b. Modalità di Pagamento delle Retribuzioni

E' previsto, a decorrere **dall'1.7.2018**, il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data, la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro committenti va corrisposta tramite banca – ufficio postale utilizzando una delle seguenti modalità:

- a. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b. strumenti di pagamento elettronico;
- c. pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- d. emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro, di seguito indicati:

- a. instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- b. rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

c. Decreto dignità

All' art. 13 del decreto, è stata prevista l'abrogazione totale del c.d. "pacchetto sport" inserito nella legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017, n. 205 - art. 1, commi da 353 a 361) avente ad oggetto tutta **la disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative e dell'inquadramento come collaborazione coordinata e continuativa delle prestazioni sportive dilettantistiche** contenuta nel comma 358 che aveva generato molta apprensione e confusione in tutto il mondo dello sport dilettantistico. Infatti tale disposizione qualificava come "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" i rapporti tra le società sportive e i prestatori di alcune attività che avrebbero dovuto

essere identificate da una delibera del CONI. Si temeva che questa innovazione avrebbe introdotto nuovi e gravosi oneri di tipo amministrativo sulle associazioni e società sportive dilettantistiche quali l'obbligo di dare **comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego** di ogni collaborazione instaurata o la necessità di elaborare **buste paga** per ogni pagamento effettuato. Oggi l'abolizione della summenzionata norma elimina qualsiasi dubbio in merito. Poichè il CONI non aveva nel frattempo emanato la delibera richiesta per l'entrata in vigore della norma, quest'ultima non è mai entrata in vigore e non lo sarà mai. In altri termini, **nulla cambia rispetto al passato in relazione agli obblighi correlati ai pagamenti di compensi, rimborsi e indennità agli sportivi ed ai collaboratori**. Rimane **salvo**, comunque, **solo il nuovo limite di compensi annui per dette attività (diecimila euro)** al di sotto del quale non trova applicazione alcuna forma di ritenuta fiscale.

d. Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119

Il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, pubblicato nella G.U. n. 247/2018, ed in particolare all'art.7 reca disposizioni in merito alla **regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti per** le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI. Infatti, le stesse, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo. Tali soggetti possono altresì avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie.

e. Fatturazione Elettronica

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo della Fatturazione Elettronica nei rapporti tra privati (B2B e B2C) a partire dal 01/01/2019, come già previsto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono contenute nel provvedimento n.89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il DL.119/2018 ha previsto l'esonero dalla fattura elettronica per ASD/SSD che hanno optato per il regime agevolato L.398/91 e che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi commerciali non superiore a €.65.000. I soggetti in regime L.398/91 che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi commerciali superiori ad €.65.000 (ma inferiori a €.400.000), dovranno invece assicurarsi che la fattura elettronica sia emessa per loro conto dai committenti soggetti passivi di imposta. Permane l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Appare opportuno evidenziare, che il predisporre per la ricezione delle fatture di acquisto in formato elettronico (tramite PEC o numero SDI) è **facoltativo** che per chi opera in Regime Forfetario mentre è **obbligatorio** per chi opera in "Regime Ordinario" vista la non validità della fattura cartacea ai fini fiscali.

f. Riforma del Terzo Settore

La circolare 18/E del 01/08/2018 ha confermato l'esclusione per le SSD/ASD che decideranno di entrare a far parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), dal regime agevolato di cui alla L.398/91 e della decommercializzazione dei proventi prevista dall'Art.148 comma 3 del TUIR.

g. Altre Novità Legge Finanziaria 2019 - Legge 30.12.2018, n. 145 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Serie generale)

1. Erogazioni Liberali Ristrutturazione Impianti Sportivi – Commi da 621 a 628

È confermato il riconoscimento di un credito d'imposta, c.d. "sport bonus", a favore dei soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Il credito d'imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari del reddito d'impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Non opera:

- il limite di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti indicati nel quadro RU del mod. REDDITI.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. Il beneficiario dell'erogazione deve comunicare "immediatamente" all'Ufficio per lo Sport l'importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione / restauro e realizzazione di nuove strutture, va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

2. Imposta Unica Concorsi Pronostici e scommesse – Commi 638 e 1052

In sede di approvazione è stata disposta:

- la soppressione, a decorrere dall'1.7.2019, dell'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi ex DM 179/2003 (Totocalcio, IL9, Totogol) e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non

Rag. Simone Marchi
Via Oriolo Romano, 59
00189 Roma

sportive ex DM n. 278/99 nonché del diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27, Legge n. 412/91 relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi;

- l'applicazione, a decorrere dall'1.1.2019, dell'imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, a: – giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; – scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nella misura del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; – scommesse a quota fissa su eventi simulati nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

Rag. Simone Marchi